

Bruxelles, 7.5.2015  
COM(2015) 211 final

ANNEX 1

**ALLEGATO**

*della*

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE**

**sull'indagine connessa alla manipolazione in Spagna delle statistiche di cui al regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (decisione della Commissione dell'11 luglio 2014)**

{SWD(2015) 105 final}

## **OSSERVAZIONI SULLE RISULTANZE PRELIMINARI DELL'INDAGINE CONNESSA ALLA MANIPOLAZIONE IN SPAGNA DELLE STATISTICHE DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) N. 1173/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALL'EFFETTIVA ESECUZIONE DELLA SORVEGLIANZA DI BILANCIO NELLA ZONA EURO (AVVIATA CON DECISIONE DELLA COMMISSIONE DELL'11 LUGLIO 2014)**

Il REGNO DI SPAGNA, in esercizio del diritto riconosciuto dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1173/2011, del 16 novembre, del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito "il regolamento 1173/2011") e dall'articolo 6 della decisione delegata 2012/678/UE della Commissione, formula mediante la presente OSSERVAZIONI sulle risultanze preliminari formulate dalla Commissione sulla base dei seguenti

### **FATTI**

I fatti rilevanti ai fini della presente indagine sono esposti qui di seguito in rigoroso ordine cronologico<sup>1</sup>:

1 °. Il 13 dicembre 2011 entra in vigore il regolamento (UE) n. 1173/2011 relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro.

2 °. Il 30 gennaio 2012 gli ispettorati regionali delle Comunità autonome (tra i quali l'Intervención General de la Generalidad Valenciana, di seguito "IGGV") inviano i rispettivi dati di contabilità pubblica all'Ispettorato generale dello Stato (Intervención General de la Administración del Estado, di seguito "IGAE") tramite il questionario standard previsto a tal fine, successivamente approvato dalle comunità autonome (di seguito: le "CCAA") il 30 aprile 2012.

3 °. Il 30 marzo 2012 la Spagna invia a Eurostat la prima notifica di dati provvisori nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi (di seguito "PDE").

4 °. Il 23 aprile 2012 Eurostat pubblica i dati provvisori relativi alla prima notifica da parte della Spagna nell'ambito della PDE 2011.

5 °. Parallelamente, nel primo trimestre 2012 la Spagna si vede obbligata a far fronte ai debiti commerciali in essere delle amministrazioni pubbliche spagnole tramite l'istituzione, da parte dell'amministrazione centrale, di un meccanismo speciale di pagamento ai fornitori la cui caratteristica saliente, ai fini che qui rilevano, è rappresentata dal fatto che le amministrazioni locali (CCAA ed enti locali) aderiscono a tale meccanismo su base volontaria<sup>2</sup>.

6 °. Nei primi giorni di maggio 2012 l'analisi condotta dal ministero delle Finanze e della pubblica amministrazione sui dati trasmessi per l'attuazione del meccanismo di cui sopra accerta un'irregolarità nella registrazione delle spese sanitarie nella CA di Valencia.

---

<sup>1</sup> Per maggiore chiarezza la tabella di cui all'Allegato I elenca in ordine cronologico i fatti pertinenti.

<sup>2</sup> La base giuridica di tale meccanismo è stabilita dal regio decreto legge 4/2012, del 24 febbraio, che precisa gli obblighi di segnalazione e le procedure necessarie all'istituzione di un meccanismo di finanziamento per il pagamento ai fornitori degli enti locali, e dal regio decreto legge 7/2012, del 9 marzo, che istituisce il Fondo per il finanziamento dei pagamenti ai fornitori.

Non appena viene a conoscenza dell'irregolarità, l'IGAE richiede conferma di tali dati all'IGGV e ne informa il gruppo di lavoro sui conti nazionali.

7 °. Il gruppo di lavoro sui conti nazionali decide di comunicare immediatamente a Eurostat tale circostanza, il che avviene il 17 maggio 2012, e propone di procedere a un riesame della notifica provvisoria pubblicata in aprile.

8 °. Eurostat effettua una visita, che definisce "*tecnica*", in Spagna il 24 maggio 2012 per conoscere i particolari dell'accaduto e dichiara che non è necessario modificare la notifica provvisoria del mese di aprile, purché i dati siano inseriti nella notifica di ottobre 2012. Nel corso di tale visita Eurostat conferma e convalida i dati trasmessi dalla Spagna il 17 maggio.

9 °. Eurostat effettua una visita, denominata "*visita di dialogo a monte*", in Spagna dal 18 al 22 giugno 2012, nel corso della quale vengono richieste informazioni sulla procedura di elaborazione della PDE e viene formulata una serie di raccomandazioni.

10 °. Tutte le informazioni richieste e riviste sono inserite nella documentazione per la valutazione del programma nazionale di riforma e del programma di stabilità per la Spagna per il 2012, nonché nella "*Raccomandazione del Consiglio intesa a far cessare la situazione di disavanzo pubblico eccessivo in Spagna*" presentata al Consiglio dell'UE all'inizio di luglio 2012.

11 °. Eurostat effettua una seconda visita "*di dialogo a monte*" in Spagna, dall'11 al 14 settembre 2012, intesa a proseguire quella precedente.

12 °. Il 26 novembre 2012 entra in vigore la decisione delegata 2012/678/UE della Commissione, del 29 giugno, (di seguito "*la decisione 2012/678/UE*") sulle indagini e sulle ammende connesse alla manipolazione delle statistiche.

13 °. Il 21 dicembre 2012 viene pubblicata la relazione della Sindicatura de Cuentas (Corte dei conti regionale) della CA di Valencia per l'esercizio finanziario 2011. Nella relazione la Corte sottolinea a modo di conclusione che le spese della CA di Valencia relative a tale esercizio sono registrate correttamente.

14 °. Il 2 febbraio 2013 Eurostat pubblica la "*Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla qualità dei dati finanziari comunicati dagli Stati membri nel 2012*", dalla quale emerge che Eurostat non contesta i dati sul disavanzo della Spagna per l'esercizio 2011.

15 °. Il 26 e 27 settembre 2013 Eurostat effettua una visita, denominata "*ad hoc*", per ottenere informazioni complementari a quelle ottenute nel corso delle visite precedenti.

16 °. Il 7 marzo 2014, sei mesi dopo l'ultima visita in Spagna nel settembre 2013, Eurostat pubblica la "*Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla qualità dei dati finanziari comunicati dagli Stati membri nel 2013*" e nemmeno in questa occasione vengono contestati i dati trasmessi dalla Spagna.

17 °. Non vengono contestati nemmeno i dati trasmessi dalla Spagna nelle relazioni elaborate da Eurostat per il Comitato economico e finanziario, conformemente al regolamento 479/2009, per gli esercizi 2012 e 2013.

18 °. L'11 luglio 2014 la Commissione adotta la decisione di avviare una procedura d'indagine nei confronti della Spagna per manipolazione delle statistiche.

19 °. Il 22 settembre 2014 il Regno di Spagna, non concorde con l'avvio della procedura d'indagine, presenta un ricorso dinanzi al Tribunale (Causa T-676/14), tuttora in attesa di sentenza, i cui argomenti vanno ripresi nel testo delle presenti argomentazioni insieme alle altre osservazioni emerse nel corso del procedimento.

20 °. Il 3 marzo 2015 Eurostat pubblica la "*Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla qualità dei dati finanziari comunicati dagli Stati membri nel 2014*", la quale menziona l'esistenza di una procedura d'indagine ribadendo che la Commissione non contesta l'affidabilità dei dati sul disavanzo trasmessi dalla Spagna (la formulazione testuale è: "*The Commission is not calling into question the current accuracy of EDP statistics in Spain*").

## **BASE GIURIDICA**

### **1<sup>B</sup>. PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ. DELIMITAZIONE DEL PERIODO CHE DEVE ESSERE OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA D'INDAGINE**

Il Regno di Spagna ha ribadito durante tutta la procedura la necessità di circoscrivere adeguatamente il periodo di tempo che deve essere oggetto di analisi e d'indagine da parte della Commissione.

Come risulta dal verbale della riunione del 10 dicembre 2014, contenente le dichiarazioni rese dal rappresentante dell'INE, Alfredo Cristóbal, prima dell'inizio delle domande da parte della Commissione, i consulenti legali del Regno di Spagna hanno chiesto che l'indagine riguardasse esclusivamente il periodo successivo all'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1173/2011, vale a dire il 13 dicembre 2011.

Il gruppo incaricato dell'indagine ha risposto che riteneva che rientrasse nel suo mandato fare luce sul problema nella sua interezza e, di conseguenza, includere nell'indagine l'intero periodo a partire dal 1988. Si dichiarava tuttavia al corrente della questione della retroattività e affermava che si sarebbe tenuto conto del principio di retroattività qualora la Commissione europea raccomandasse al Consiglio di imporre un'ammenda.

Tale affermazione va senza dubbio intesa in modo compatibile con il principio di irretroattività, principio giuridico generale che rientra tra i capisaldi dello Stato di diritto, valore supremo dell'*acquis* giuridico comune agli Stati membri dell'Unione europea nonché fondamento di qualsiasi procedura d'indagine (si concluda o meno con una sanzione) condotto nel rispetto del principio di legalità. E l'unica interpretazione di tale affermazione compatibile con i principi di cui sopra è quella secondo la quale la Commissione, per scoprire che cosa è accaduto a partire dal 13 dicembre 2011 (data di inizio del periodo d'indagine ammissibile), debba esaminare un "*iter*" che, a suo avviso, ha avuto inizio prima, e che a tal fine debba estendere le proprie indagini a un periodo precedente a tale data. La conoscenza di quanto accaduto durante tale periodo precedente deve tuttavia avere un carattere puramente strumentale, in modo che l'indagine si focalizzi sul periodo di riferimento (dal 13 dicembre 2011 in avanti). Le risultanze (comprese quelle preliminari) raggiunte dal gruppo incaricato dell'indagine devono pertanto concentrarsi esclusivamente sul periodo di riferimento anche nel caso in cui, per comprendere ciò che è avvenuto a partire dal 13 dicembre 2011, le indagini sui meccanismi alla base del flusso informativo tra le istituzioni spagnole siano state condotte (a fini puramente strumentali) su un periodo più ampio.

Ebbene, una semplice lettura della conclusione finale del documento contenente le risultanze preliminari di Eurostat permette di dedurre, con il dovuto rispetto, che l'indagine non ha seguito quest'unica interpretazione compatibile dell'estensione del periodo oggetto d'indagine e che, di conseguenza, essa viola il principio di irretroattività. Alla fine di tale documento si afferma infatti che *"si può concludere che la CA di Valencia si è resa colpevole, come minimo, di negligenza grave per la mancata registrazione delle spese sanitarie e per la non conformità al principio della competenza nei conti nazionali per molti anni. Di conseguenza, per alcuni anni i dati trasmessi dalla Spagna a Eurostat nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi non erano del tutto corretti"*.

D'altra parte la Commissione fissa come data ultima degli errori di registrazione il mese di maggio 2012, ovvero quando riconosce (ed è stato confermato) che la Spagna ha comunicato l'errore di registrazione delle spese sanitarie nella CA di Valencia; è quanto riconosce la Commissione, ad esempio, nelle sue risultanze quando afferma che l'IGGV *"ha redatto conti generali per la comunità autonoma (...) che fino a giugno 2012 non facevano alcun riferimento esplicito alle spese non registrate e fornivano sempre informazioni minime sui considerevoli importi registrati nel conto 411"*. Da ciò si può dedurre che, a decorrere dal maggio 2012, quando il problema è stato rilevato, la procedura è stata corretta, cosa che effettivamente è avvenuta.

Se il periodo dell'indagine è compreso tra il 13 dicembre 2011 e il 17 maggio 2012 (data in cui il gruppo di lavoro sui conti nazionali comunica l'errore a Eurostat, proponendo una revisione della notifica pubblicata in aprile), non è comprensibile che le risultanze preliminari, che fungono da base per l'elaborazione delle risultanze definitive, le quali a loro volta possono servire alla Commissione per formulare una raccomandazione al Consiglio di imporre un'ammenda, facciano riferimento a *"molti anni"* o ad *"alcuni anni"*, quando il periodo oggetto d'indagine alla base della possibile decisione di imporre o no un'ammenda è inferiore a un anno.

È particolarmente importante sottolineare che il periodo di tempo durante il quale si verifica la condotta è un dato di fatto e, come tale, deve essere chiaramente delimitato fin dall'inizio dell'indagine in modo da non pregiudicare il diritto alla difesa. Tale periodo non è stato delimitato con la sufficiente chiarezza in nessun momento dalla Commissione che, pur affermando di essere a conoscenza dell'irretroattività, ha manifestato la necessità di esaminare un periodo più ampio per poi fondare le proprie risultanze principalmente su un periodo che non può essere oggetto di indagine in quanto all'epoca dei fatti la normativa applicabile non era ancora in vigore.

Che le sue risultanze si basino principalmente su periodi precedenti a quelli che possono essere oggetto delle conclusioni è evidente non solo nelle conclusioni stesse ma in tutto il documento: indicheremo solo due passaggi a titolo di esempio:

1 °. Nella sezione 1.1 ("Contesto"), nel quarto paragrafo si afferma che *"sono state individuate varie irregolarità nel caso della CA di Valencia, che ha accumulato spese sanitarie non registrate per 24 anni"*.

2 °. Nelle stesse risultanze si afferma che *"la mancata registrazione di alcune spese ha avuto inizio nel 1988"*.

Con la dovuta considerazione nei confronti della Commissione e del suo gruppo incaricato dell'indagine, si deve ritenere che passare da un'indagine che dovrebbe riguardare alcuni mesi a un'altra le cui risultanze si basano fondamentalmente su eventi avvenuti 24, 15 o 10 anni fa implica una mancanza di proporzionalità che è vietata dalla decisione 2012/678/UE della stessa Commissione, secondo la quale

*"le indagini intraprese devono essere proporzionate per non andare al di là di quanto è necessario a stabilire l'eventuale esistenza di una manipolazione dei dati rilevanti relativi al disavanzo e al debito". È del tutto superfluo risalire a prassi applicate "molti anni" fa, quando ciò che occorre sapere è quanto è avvenuto tra il 13 dicembre 2011 e il mese di maggio 2012.*

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce all'articolo 49 i "*principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene*" nei seguenti termini:

*"Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima."*

D'altra parte il considerando 21 del regolamento 1173/2011 afferma più specificamente che "*Onde evitare l'applicazione retroattiva delle sanzioni previste in virtù della parte preventiva del PSC ai sensi del presente regolamento, le suddette sanzioni dovrebbero applicarsi soltanto rispetto alle pertinenti decisioni adottate dal Consiglio a norma del regolamento (CE) n. 1466/97 e dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Analogamente, per evitare l'applicazione retroattiva delle sanzioni previste in forza della parte correttiva del PSC ai sensi del presente regolamento, le suddette sanzioni dovrebbero applicarsi soltanto rispetto alle pertinenti raccomandazioni e decisioni volte a correggere il disavanzo pubblico eccessivo, adottate dal Consiglio dopo l'entrata in vigore del presente regolamento."*

Gli indizi e le carenze individuati, sui quali si fondano le risultanze preliminari, hanno luogo quasi esclusivamente in periodi precedenti quello su cui dovrebbero concentrarsi le indagini, il che è chiaramente vietato dalle norme sopra citate.

## **2<sup>B</sup>. RISPETTO DEI DIRITTI DELLA DIFESA DEL REGNO DI SPAGNA**

L'articolo 8 del regolamento 1173/2011 stabilisce che "*la Commissione rispetta pienamente i diritti della difesa dello Stato membro interessato*".

Per questo motivo conferisce alla Commissione il potere di definire "*norme procedurali dettagliate volte a garantire i diritti della difesa, l'accesso al fascicolo, la rappresentanza legale, la riservatezza, le disposizioni transitorie e la riscossione delle ammende*", vale a dire norme volte a garantire la certezza giuridica della procedura.

In adempimento della delega, la decisione 2012/678/UE indica nel considerando 11 che "*Ai fini della sua difesa, lo Stato membro interessato deve essere debitamente informato dell'avvio nonché delle risultanze delle indagini della Commissione*" (...) e continua nel considerando seguente affermando che "*I diritti della difesa e il principio di riservatezza vanno rispettati in conformità dei principi generali del diritto e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. In particolare, lo Stato membro interessato ha il diritto di essere sentito dalla Commissione nel corso delle indagini e il diritto di accedere al fascicolo costituito dalla Commissione*"

Dal momento che la decisione delegata non è entrata in vigore fino alla fine di novembre 2012, è evidente che nel periodo compreso tra dicembre 2011 (entrata in vigore del regolamento 1173/2011) e novembre 2012 (entrata in vigore della decisione delegata) Eurostat non poteva avviare una procedura d'indagine nei confronti di alcuno Stato membro, poiché la procedura che dotava di sufficienti garanzie gli Stati membri non era ancora stata approvata. La Commissione riconosce quanto sopra nel testo delle risultanze preliminari, pur facendo erroneamente riferimento al 2011; essa afferma letteralmente (sezione 1.2 del documento) che *"da novembre 2011 la Commissione può avviare un'indagine qualora esistano seri indizi che uno Stato (...) stia fornendo un'errata rappresentazione dei dati relativi al disavanzo e al debito pubblici"*.

Benché i diritti di cui sopra siano riconosciuti nella legislazione applicabile e debbano essere rispettati nel corso delle indagini effettuate in Spagna a seguito dell'avvio della procedura d'indagine, la questione che si pone riguarda quanto è avvenuto in Spagna a partire dalla notifica relativa alla revisione delle cifre da parte delle autorità statistiche, nel maggio 2012, fino alla data di avvio della procedura.

Oltre alle visite di dialogo regolari previste dal regolamento n. 479/2009, la Spagna è stata oggetto di tre visite che Eurostat ha denominato rispettivamente *"tecnica"*, *"di dialogo a monte"* e *"ad hoc"* negli anni 2012 e 2013 (24 maggio 2012, 18-22 giugno 2012, 11-14 settembre 2012, 26-27 settembre 2013). Alla luce dei successivi eventi queste visite possono essere considerate materialmente come una procedura d'indagine nei confronti delle autorità spagnole che in quel momento non era stata sufficientemente disciplinata da un punto di vista giuridico.

Alla data delle prime visite non esisteva una base giuridica sufficiente per avviare un'indagine. La situazione per quanto riguarda le visite del 2013 è ancora peggiore, in quanto esisteva una procedura che offriva garanzie di difesa agli Stati membri e sarebbe stato addirittura possibile avviare una visita metodologica in Spagna per compiere ulteriori indagini nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi. La Commissione ha deciso tuttavia di continuare le proprie indagini al di fuori della procedura prevista.

Nel corso di queste visite, che hanno preceduto l'avvio della procedura d'indagine formale, la Commissione ha avuto accesso a persone, istituzioni e documenti senza che lo Stato spagnolo potesse esercitare il proprio diritto alla difesa, giacché la Commissione non aveva comunicato il fine ultimo di tali visite. Le autorità statistiche hanno collaborato con la Commissione in quanto preferivano chiarire i fatti e dimostrare a Eurostat che erano già state adottate misure in merito; tuttavia, se avessero saputo che quanto emerso nel corso di queste visite *"informali"* sarebbe stato utilizzato dalla Commissione come prova per l'avvio di un'indagine ulteriore, avrebbero fatto appello al diritto alla difesa legalmente riconosciuto, fatto salvo il dovere di cooperazione con le autorità statistiche europee, collaborazione che il Regno di Spagna ha dimostrato e mantenuto durante la procedura d'indagine formale (e legale), nel corso della quale tutte le autorità spagnole sono rimaste a disposizione della Commissione.

Sono stati infine commessi alcuni errori e inesattezze fattuali, che sono stati inseriti nell'allegato II del presente documento in quanto, se non sanati, potrebbero dar luogo a violazioni dei diritti della difesa nel corso della procedura, violazioni che al momento non possono essere né previste né specificate. Ad ogni modo, ai fini di una ricostruzione ottimale dei fatti si invita la Commissione a inserire le correzioni richieste nell'allegato II prima di effettuare la sua analisi.

### **3<sup>o</sup>. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TIPICITÀ. PRASSI DI REVISIONE DEI DATI. INESISTENZA DI MANIPOLAZIONE DELLE STATISTICHE O DI ERRATA RAPPRESENTAZIONE DEI DATI. VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO 1173/2011**

L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito "il regolamento 479/2009"), sancisce quanto segue:

*"1. Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) di ogni revisione importante dei dati relativi al debito pubblico e al disavanzo pubblico previsti ed effettivi già trasmessi, non appena tali dati sono disponibili. 2. Le revisioni importanti dei dati effettivi sul disavanzo e sul debito già trasmessi sono adeguatamente documentate. Le revisioni devono essere comunque comunicate e adeguatamente documentate se comportano un superamento dei valori di riferimento riportati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi o se implicano che i dati di uno Stato membro non superano più i valori di riferimento".*

L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento 1173/2011 stabilisce altresì che *"Il Consiglio, deliberando su raccomandazione della Commissione, può decidere di imporre un'ammenda a uno Stato membro che, volontariamente o per negligenza grave, fornisce un'errata rappresentazione dei dati relativi al disavanzo e al debito rilevanti ai fini dell'applicazione degli articoli 121 o 126 TFUE, ovvero dell'applicazione del Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al TUE e al TFUE".*

In sintesi, l'articolo 6 del regolamento 479/2009 prevede la possibilità di comunicare revisioni importanti dei dati relativi al disavanzo e al debito, presupponendo addirittura che esse possano comportare un superamento dei valori di riferimento fissati dal protocollo dell'UE. L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento 1173/2011, inoltre, definisce e sanziona il comportamento consistente in una distorsione o in una manipolazione dei dati statistici pertinenti per l'applicazione degli articoli 121 e 126 del TFUE.

Il considerando 9 della decisione 2012/678/UE indica infine in modo molto esplicito che *"Nel valutare cosa costituisca un'errata rappresentazione dei dati relativi al disavanzo e al debito ai sensi del regolamento (UE) n. 1173/2011, non va considerata come tale un'attuazione scorretta delle norme contabili del SEC 95 che non sia volontaria o causata da grave negligenza. Sono inoltre escluse dall'applicazione della presente decisione le revisioni, comprese le revisioni importanti degli anni precedenti dovute a modifiche della metodologia, che siano chiaramente e adeguatamente spiegate, gli errori trascurabili e i casi in cui lo Stato membro interessato abbia espresso un dubbio e sia stato richiesto un chiarimento alla Commissione (Eurostat) in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 479/2009".*

Le attività svolte dalle autorità spagnole nel periodo che può costituire l'oggetto dell'indagine in conformità alla prima osservazione consistono in una revisione spiegata in modo chiaro e adeguato dei dati relativi al disavanzo e al debito e non costituisce pertanto una manipolazione o una distorsione di alcun tipo, come dimostra la relazione dei fatti e degli atti della Commissione che si sono susseguiti a partire dal maggio 2012.

Come già indicato (Fatto 8), Eurostat effettua una visita, che definisce *"tecnica"*, in Spagna il 24 maggio 2012 per conoscere i particolari dell'accaduto e dichiara che non è necessario modificare la notifica del mese di aprile, purché i dati siano inseriti nella notifica di ottobre 2012. In questa occasione Eurostat conferma e convalida i dati trasmessi dalla Spagna. Nella relazione di tale visita, pubblicato da Eurostat sul suo sito web, si legge a tale riguardo:



*"INE announced on 18 May 2012 an estimated increase of 0.4% of GDP of the 2011 government deficit for the Autonomous Communities, compared to what was reported to Eurostat on 30 March 2012. The special suppliers payment mechanism for the arrears of ACs and regional governments revealed higher unpaid bills than reported to Eurostat in the context of the April 2012 EDP notification.*

*The total amount of the unreported unpaid bills reported in 2012 amounts to about 4.5 billion euro. A major part of these unreported unpaid bills were attributed to the year 2011 and about 40 % of the expenditure occurred in 2010, or in the case of the Autonomous Community of Valencia, even before. The Spanish statistical authorities confirmed that no 2012 expenditure have been included in the 2011 deficit figure.*

*INE confirmed that the final updated data on the government deficit for the Autonomous Communities, as well as for the municipalities, as will be reported to Eurostat in the October EDP notification data, was expected to be available during the summer 2012. (Footnote: Note that the 2011 data to be reported in the October EDP notification will still be half-finalised and may be subject to further revisions."*

La Commissione fa essa stessa riferimento ad aggiornamenti e revisioni dei dati e a previsioni di aumento senza riferirsi ad alcun tipo di manipolazione, bensì semmai all'aggiornamento dei dati trasmessi nel contesto di un procedimento di revisione nel quale i dati provvisori vengono via via aggiornati fino ad essere confermati come dati definitivi nella notifica di ottobre dell'anno t+4, laddove per t s'intende l'anno di riferimento.

Tutte le informazioni richieste sono state inserite nella documentazione per la valutazione del programma nazionale di riforma e del programma di stabilità per la Spagna per il 2012, nonché nella "Raccomandazione del Consiglio intesa a far cessare la situazione di disavanzo pubblico eccessivo in Spagna" presentata al Consiglio dell'UE all'inizio di luglio 2012.

Ciò significa che la Commissione ha accettato i dati riveduti nel maggio 2012, in quanto ha utilizzato i dati corretti ai fini del processo decisionale dell'UE in materia economica, rispettando in così il fine delle statistiche europee (ex articolo 338 del TFUE). È chiaro pertanto che sia le autorità statistiche spagnole sia Eurostat hanno considerato l'operazione una normale revisione nel quadro degli articoli 3 e 6 del regolamento 479/2009 sulla procedura per i disavanzi eccessivi. La notifica PDE di ottobre 2011 ha confermato i dati notificati nella revisione di maggio.

Resta da segnalare un altro fatto (il fatto 14 della nostra relazione iniziale), vale a dire la pubblicazione da parte di Eurostat, il 2 febbraio 2013, della "Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla qualità dei dati finanziari comunicati dagli Stati membri nel 2012", dalla quale emerge che Eurostat non contesta i dati sul disavanzo della Spagna per l'esercizio 2011.

È importante ribadire in questa sede che tale relazione fa costante riferimento alla revisione dei dati senza effettuare alcuna distinzione tra le anomalie verificatesi in Spagna e quelle registrate in altri paesi:

*"Le revisioni effettuate tra le notifiche dell'aprile e dell'ottobre 2012 sono dovute principalmente agli aggiornamenti dei dati di base, alla riclassificazione delle unità per settori, alla presa in considerazione degli interventi delle amministrazioni pubbliche nel contesto della*

*crisi finanziaria e ai cambiamenti metodologici. Come di consueto, i dati relativi al debito tra aprile e ottobre sono stati modificati meno dei dati relativi al disavanzo.*

*Le revisioni più importanti del disavanzo hanno interessato la Spagna e l'Irlanda. In Spagna il disavanzo è stato rivisto al rialzo tra le notifiche PDE di aprile e ottobre 2012 per gli anni 2010 e 2011 a causa delle insolvenze non registrate relative alle spese sanitarie nei sottosettori delle amministrazioni pubbliche centrali e locali, nonché della riclassificazione degli apporti di capitale pubblico in tre banche. In Irlanda la revisione più importante ha riguardato il 2011, in cui il disavanzo è stato rivisto al rialzo in seguito alla revisione di una componente dell'apporto di capitali a due banche.*

*Tra aprile e ottobre, il PIL della Grecia per il 2010 e il 2011 e quello del Lussemburgo per il 2008 e il 2009 sono stati oggetto di revisioni di rilievo.*

*Per quanto riguarda le revisioni effettuate durante il periodo di notifica, la maggior parte degli Stati membri ha riveduto i propri dati dopo la prima trasmissione nell'ottobre 2012.*

*Ventitré paesi hanno trasmesso 35 notifiche rivedute, mentre nell'aprile 2012 le notifiche rivedute sono state 38, presentate da ventidue paesi. Nella maggior parte dei casi si è trattato di notifiche rivedute inviate dagli Stati membri in risposta ad osservazioni, domande tecniche o rilievi di Eurostat e hanno riguardato la completezza dei dati mancanti, correzioni di errori tecnici, incoerenze interne, adeguamenti del contenuto delle tabelle di notifica o delle risposte al questionario, nonché correzioni di dati inesatti nelle tabelle.*

*Nelle notifiche di aprile e ottobre, i dati riveduti presentati entro il termine di notifica non hanno modificato in modo sostanziale i livelli di debito e di disavanzo inizialmente notificati dagli Stati membri, tranne nella notifica di ottobre, in cui il dato sul disavanzo per quanto riguarda l'Irlanda nel corso del periodo di notifica è stato ridotto di 0,2 punti percentuali (pp) del PIL."*

I documenti ribadiscono che i dati riveduti trasmessi a Eurostat dalla Spagna si inseriscono in un processo naturale e regolare di revisione e aggiornamento dei dati, e addirittura segnalano una delle cause di tale necessità di revisione: "*le insolvenze non registrate relative alle spese sanitarie nei sottosettori delle amministrazioni pubbliche centrali e locali*". La relazione riconosce pertanto che le revisioni sono state abituali nel contesto della PDE e che, in particolare, le revisioni della Spagna relative ai dati delle CCAA sono equiparate a quelle degli altri Stati membri (e di fatto, contrariamente a quanto è avvenuto con altri paesi, non sono state espresse riserve sui dati spagnoli). In altre parole, la relazione riconosce tali operazioni come revisioni ordinarie conformi al regolamento sulla PDE.

In aggiunta, nel descrivere il contesto, le stesse risultanze preliminari su cui si basano le presenti osservazioni definiscono queste attività, forse non intenzionalmente ma in modo assai indicativo, come revisioni; ad esempio la sezione 1.1 (Contesto), quarto e quinto paragrafo, recita come segue:

*"(...) la revisione delle spese indicate dalla CA di Valencia per la notifica PDE dell'aprile 2012, in relazione alle spese non pagate (principalmente spese sanitarie), ammontava a circa 1,9 miliardi di euro.*

*Tale revisione ha avuto luogo a seguito dell'introduzione del meccanismo straordinario di finanziamento per il pagamento ai fornitori delle CCAA (...)*".

Si può concludere affermando che i dati trasmessi a Eurostat nella notifica di aprile non sono definitivi ai sensi dell'articolo 3 del regolamento 479/2009. Come abbiamo visto, a norma dell'articolo 6 di tale regolamento gli Stati membri devono informare la Commissione (Eurostat) di ogni revisione importante dei dati relativi al debito pubblico e al disavanzo pubblico previsti ed effettivi già trasmessi, non appena tali dati sono disponibili. Eseguire tali revisioni è obbligatorio per gli Stati membri.

In effetti Eurostat accetta ormai da tempo, con totale normalità e senza esprimere alcuna riserva, che nella notifica PDE del mese di aprile alcuni Stati membri inseriscano semplici stime anziché i dati primari reali delle regioni.

Lo stesso Eurostat<sup>3</sup> illustra questo punto come segue: *"It is important to note that Eurostat constantly refers to statistics and not to bookkeeping with regard to EDP data. EDP data are the result of statistical processes which are based on primary accounting data, sampling and estimation procedures. Therefore, as point estimates, they are by their very nature subject to uncertainty and revisions. The first notifications for a given year n (in April of year n+1 and October of year n+1, even sometimes April of year n+2) cannot be based on a complete set of final accounts of general government entities. Thus part of the data needs to be "estimated" at these stages."*

Come indicato nei fatti e nelle stesse risultanze preliminari di Eurostat, la Spagna ha informato la Commissione della necessità di rivedere i dati trasmessi nella notifica di aprile 2012 e si è offerta di rivedere la notifica in questione. Poiché era trascorso un periodo molto breve dalla trasmissione ufficiale, Eurostat, in applicazione del regolamento 479/2009, ha raccomandato di includere formalmente i dati riveduti nella notifica di ottobre 2012.

**4<sup>o</sup>. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TIPICITÀ. L'INFRAZIONE DESCRITTA ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO 1173/2011 È UN'INFRAZIONE DI EVENTO: AFFINCHÉ SIA COMMESSA L'INFRAZIONE OCCORRE CHE L'ERRATA RAPPRESENTAZIONE DEI DATI TRASMESSI INCIDA SULLE INFORMAZIONI RELATIVE AL DISAVANZO O AL DEBITO PUBBLICI ELABORATE O USATE DALLA COMMISSIONE NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.**

In effetti, anche volendo ritenere che la trasmissione di dati errati o incompleti verificatasi nella notifica provvisoria di aprile 2012 non rientra nella nozione di revisione, come abbiamo affermato nell'osservazione precedente, va segnalata una seconda violazione del principio di tipicità.

Come già abbiamo visto, ma per maggior chiarezza torniamo a ripetere, l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento 1173/2011 stabilisce che *"Il Consiglio, deliberando su raccomandazione della Commissione, può decidere di imporre un'ammenda a uno Stato membro che, volontariamente o per negligenza grave, fornisce un'errata rappresentazione dei dati relativi al disavanzo e al debito rilevanti ai fini dell'applicazione degli articoli 121 o 126 TFUE, ovvero dell'applicazione del Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al TUE e al TFUE"*.

<sup>3</sup>[https://webeate.ec.europa.eu/fpfs/mwikis/efs/index.php/Revisions\\_of\\_EDP\\_data](https://webeate.ec.europa.eu/fpfs/mwikis/efs/index.php/Revisions_of_EDP_data)

Si constata pertanto che l'infrazione descritta nell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento 1173/2011 costituisce un'infrazione di evento, in quanto i dati oggetto dell'errata rappresentazione devono essere "rilevanti" ai fini dell'applicazione degli articoli 121 o 126 del TFUE. La versione inglese del regolamento fa riferimento a "*data relevant for the application of Articles 121 or 126 TFEU*"; in inglese "*relevant*" è sinonimo di "*pertinent*" e probabilmente per questo motivo la traduzione spagnola ricorre in modo inadeguato al termine "*pertinente*". In ogni caso, il termine "*relevant*" tradotto in spagnolo come "*pertinente*" fa riferimento a quanto è connesso con l'argomento di cui si sta parlando, ossia si riferisce a ciò che è importante o significativo. In questo caso esso fa pertanto riferimento alla manipolazione di dati significativi o decisivi per garantire (o compromettere) la corretta applicazione degli articoli 121 e 126 del TFUE. In altre parole, l'errata rappresentazione di dati deve essere in grado di ripercuotersi o deve incidere sul corretto esercizio del potere di sorveglianza della politica economica degli Stati membri da parte dell'UE (articolo 121), nonché del potere di sorveglianza per quanto riguarda "*l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito pubblico negli Stati membri, al fine di individuare errori rilevanti*", particolarmente pertinente nel nostro caso (articolo 126).

Affinché possa essere commessa l'infrazione tipizzata nell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento 1173/2011 più volte citato, insomma, è imperativo che l'errata rappresentazione dei dati si ripercuota sulle politiche di sorveglianza economica o di disavanzo eccessivo. Ebbene, non solo le risultanze preliminari non dimostrano il verificarsi di tale circostanza (che non viene nemmeno menzionata), ma dimostrano al contrario la totale assenza di rilevanza o importanza (o di "*pertinenza*", se accettiamo la traduzione letterale spagnola del regolamento) dei dati erronei trasmessi sull'esercizio delle competenze dell'UE sopra menzionate.

Torniamo nuovamente alla "*Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla qualità dei dati finanziari comunicati dagli Stati membri nel 2012*" pubblicata il 2 febbraio 2013, evidenziando concretamente le conclusioni della stessa a proposito dell'affidabilità dei dati:

*"Dal 2006 Eurostat ha introdotto modifiche e/o ha avanzato riserve in merito alla qualità dei dati notificati. Per la prima volta, nell'ottobre 2012, Eurostat non ha espresso riserve né ha modificato i dati comunicati nel quadro della PDE. Inoltre, le due riserve avanzate riguardo all'Irlanda e la modifica dei dati relativi al Regno Unito nell'aprile 2012 sono state ritirate nella notifica PDE dell'ottobre 2012.*

*Eurostat osserva un miglioramento globale della coerenza e della completezza dei dati notificati. Tuttavia, persistono tuttora alcuni problemi e gli Stati membri dovranno intensificare gli sforzi per migliorare la copertura e la qualità dei dati comunicati relativi ai crediti commerciali, nonché la completezza dei dati sulle amministrazioni pubbliche a livello subnazionale. Inoltre Eurostat sta monitorando da vicino il sistema di notifica da parte delle regioni autonome e la registrazione degli interventi effettuati dalle amministrazioni pubbliche nel contesto della crisi finanziaria (ricapitalizzazioni delle banche).*

*Nel complesso, Eurostat conclude che la qualità delle notifiche dei dati finanziari ha continuato a migliorare nel 2012. In generale, gli Stati membri hanno fornito informazioni migliori, sia nelle tabelle di notifica PDE, sia in altre dichiarazioni statistiche".*

Coerentemente con la parte della relazione citata nell'osservazione 3, la quale non rilevava alcun tipo di manipolazione delle statistiche bensì un semplice e normale processo di revisione dei

dati, nelle sue conclusioni la relazione richiama l'attenzione sull'affidabilità dei dati, sul miglioramento del sistema rispetto agli anni precedenti e sul fatto di non aver dovuto formulare riserve né apportare alcuna modifica. Ciò è dovuto al fatto che le autorità spagnole, come si illustrerà in seguito, hanno proceduto alla revisione dei dati con la massima diligenza e tempestività (il 17 maggio 2012) subito dopo aver accertato l'errore nella trasmissione dei dati provvisori di aprile 2012 e nonostante la Commissione non avesse richiesto di modificare la notifica PDE (come proposto dalle autorità statistiche spagnole), ma semplicemente di riportare i dati opportunamente corretti nella notifica di ottobre, come alla fine è avvenuto. L'operato della Commissione, dal canto suo, è dovuto semplicemente al fatto che l'errore riguardava dati provvisori, destinati a essere ripresi in una notifica successiva: era sufficiente che i dati corretti fossero inseriti in tale notifica successiva (senza bisogno di una modifica immediata) in quanto, secondo la Commissione stessa, l'errore non incideva sui suoi poteri di sorveglianza. Se così non fosse stato e tali poteri fossero stati messi in discussione, la Commissione avrebbe come minimo richiesto l'immediata modifica della notifica di aprile.

In realtà, poiché la Spagna ha comunicato l'errore a Eurostat nel maggio 2012, la Commissione è venuta a conoscenza dei dati corretti per la Spagna in tempo utile per basare le sue decisioni di politica economica e quelle riguardanti il protocollo sulla PDE sui dati esatti, senza che tali decisioni fossero in alcun modo compromesse.

La mancanza di pertinenza o di rilevanza emerge non solo da questo documento, ma anche da almeno altri due:

1 °. Una prova dell'assenza di ripercussioni effettive dei fatti in questione è reperibile in primo luogo nella "Raccomandazione del Consiglio intesa a far cessare la situazione di disavanzo pubblico eccessivo in Spagna" presentata al Consiglio dell'UE il 9 luglio 2012, che chiarisce che al momento di adottare le misure pertinenti i dati riveduti erano già disponibili. La relazione conclude che:

*"The general government deficit reached 9,3 % of GDP in 2010, down from 11,2 % in 2009. The improvement in the budget balance was driven by both cuts in total expenditure and an increase in total revenues, mainly as a result of discretionary measures. In 2011, the deficit outturn was significantly worse than expected, 8,5 % of GDP compared with a target of 6 % of GDP. Spain informed Eurostat on 17 May 2012 that the 2011 general government deficit could be revised up by around 0,4 % of GDP due to new information on some expenditure items of the autonomous regions which had not been included in the March 2012 EDP notification. Around two thirds of the 2011 budget deviation occurred at the regional level, while central government and social security recorded much smaller slippages. The budget deviation was mainly explained by weaker-than- expected revenues due to the materialisation of a less favourable Economic environment than foreseen in the 2011 Stability Programme and a less tax-rich grow composition, while expenditure overruns were limited."*

2 °. Analogamente, nel documento di lavoro dei servizi della Commissione per la valutazione del programma nazionale di riforma e del programma di stabilità per la Spagna del 2012, che accompagna la raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma della Spagna del 2012 e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità della Spagna per il periodo 2012-2015 (adottata il 6 luglio 2012), si riconosce che tali dati erano già in loro possesso: "Il disavanzo delle amministrazioni pubbliche è salito nel 2011 fino all'8,5% del PIL, a fronte di un obiettivo di deficit del 6% del PIL. (Nota: alla luce delle informazioni più recenti, il dato relativo al disavanzo ufficiale delle amministrazioni pubbliche per il 2011 potrebbe essere ulteriormente riveduto).

In altre parole la Commissione e il Consiglio dell'UE, responsabili della sorveglianza, hanno avuto accesso a questi dati a partire da maggio 2012 e li hanno utilizzati, considerandoli una semplice revisione e prendendoli in considerazione nel processo decisionale ai sensi degli articoli 121 e 126 del TFUE.

Occorre infine aggiungere che la rilevanza non sussiste non solo in termini qualitativi (come abbiamo visto), ma anche quantitativi. Le ripercussioni potenziali (si noti l'uso del termine "potenziali" perché non ve ne sono mai state di effettive) dei dati trasmessi inizialmente non possono infatti essere qualificate come "rilevanti" né come pertinenti, giacché l'effetto cumulativo notificato nel maggio 2012 dopo la revisione è di circa 1,9 miliardi di EUR. È tuttavia necessario conoscere non solo il dato cumulativo, ma anche l'importo riveduto per ciascun esercizio, ottenuto in base alle indicazioni espresse volta per volta da Eurostat. In questo modo, degli 1,9 miliardi di EUR notificati solo 0,9 miliardi corrispondono all'intero anno 2011 (0,08% del PIL dell'esercizio), mentre il resto, applicando il criterio di Eurostat di allora, è riconducibile ad anni precedenti. Tra altre ragioni, in campo statistico la coerenza di un rapporto tra flussi come quello tra disavanzo pubblico e PIL esige che il numeratore e il denominatore siano riconducibili a uno stesso esercizio. La corretta registrazione di questi importi nel corso dell'ultimo decennio non avrebbe in nessun caso modificato la diagnosi relativa alle finanze pubbliche spagnole nel quadro delle norme sulla procedura per i disavanzi eccessivi. Ciò significa che questi importi non avrebbero mai contribuito al superamento della soglia del 3% del PIL e pertanto non avrebbero determinato un disavanzo eccessivo in nessuno degli anni in oggetto. Lo stesso dicasi, come è ovvio, per quanto riguarda l'assenza di ripercussioni sul disavanzo pubblico della zona euro e dell'Unione europea.

Rammentiamo nuovamente, infine, la già menzionata *"Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla qualità dei dati finanziari comunicati dagli Stati membri nel 2013"*, che fa riferimento ad altre revisioni analoghe dal punto di vista della rilevanza quantitativa che non hanno dato luogo ad alcun tipo di indagine. La relazione si esprime infatti nei seguenti termini:

*"Riserve sulla qualità dei dati: Eurostat ha formulato una riserva sui dati trasmessi nella notifica PDE dell'ottobre 2013 da uno Stato membro. Austria - Eurostat ha formulato una riserva sulla qualità dei dati trasmessi dall'Austria, a causa dell'incertezza in merito alle ripercussioni statistiche dovute alle conclusioni della relazione dell'autorità federale di controllo sul Land di Salisburgo, pubblicata il 9 ottobre 2013. La relazione ha rivelato alcune carenze per quanto concerne la gestione finanziaria e la completezza dei conti pubblici del Land di Salisburgo. In collaborazione con Eurostat, l'istituto austriaco di statistica sta esaminando le ripercussioni statistiche sull'audit per i dati PDE, al fine di chiarirne gli effetti precisi sul 2012 e anche sugli anni precedenti. Stando alle informazioni attualmente disponibili, ciò potrebbe portare a rivedere al rialzo il debito pubblico, sino allo 0,5 %, con revisioni più marginali del disavanzo pubblico."*

**5<sup>B</sup>. APPROFONDIMENTO DEI DUE PUNTI PRECEDENTI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TIPICITÀ NEL SUO ELEMENTO SOGGETTIVO: ASSENZA DI GRAVE NEGLIGENZA NELL'OPERATO DEL REGNO DI SPAGNA E A MAGGIOR RAGIONE DI INTENZIONALITÀ.**

Finora ci siamo occupati di dimostrare per quali motivi non ricorre, nel caso che ci riguarda, la condotta descritta nell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento 1173/2011 nel suo elemento oggettivo: non sarebbe pertanto necessario entrare nel merito dell'elemento soggettivo. Nel pieno esercizio dei diritti della difesa di questo Stato membro ribadiamo tuttavia che la condotta tipizzata nella norma di cui sopra si inserisce nell'ambito della responsabilità soggettiva,

per cui la semplice inosservanza non è sufficiente per perseguire e punire la condotta, anzi, quest'ultima deve inoltre essere imputabile a dolo o a negligenza grave.

La conclusione finale del documento delle risultanze preliminari della Commissione afferma infatti che *"la CA di Valencia si è resa responsabile di un comportamento quantomeno gravemente negligente in relazione alla mancata registrazione delle spese sanitarie e al mancato rispetto del principio della contabilità per competenza nei conti nazionali.*

In primo luogo va segnalato che la Spagna si sente indifesa di fronte all'impossibilità di sapere di che cosa la si accusa, dato che il documento attribuisce la condotta come minimo a negligenza grave ma non sembra escludere il dolo.

Inoltre, e forse questo è ancora più importante, le risultanze preliminari sembrano dare importanza solo all'operato delle istituzioni delle comunità autonome, descritto in dettaglio nelle risultanze preliminari stesse. Tale documento non rispecchia tuttavia adeguatamente la diligenza con la quale le autorità statistiche nazionali hanno sempre agito. Da questo punto di vista è difficile conciliare un'infrazione volontaria o causata da negligenza grave con il fatto che siano state proprio le autorità statistiche a informare spontaneamente la Commissione dei fatti avvenuti. Come abbiamo segnalato nei fatti 6 e 7 del presente documento, nei primi giorni di maggio 2012 l'analisi condotta dal ministero delle Finanze e della pubblica amministrazione sui dati trasmessi per l'attuazione del meccanismo di pagamento ai fornitori ha rivelato un'irregolarità nella registrazione delle spese sanitarie da parte della CA di Valencia. Subito dopo essere venuta a conoscenza dell'irregolarità, l'IGAE ha richiesto conferma di tali dati all'IGGV e ne ha informato il gruppo di lavoro sui conti nazionali. Il gruppo di lavoro sui conti nazionali ha deciso di comunicare immediatamente a Eurostat tale circostanza, il che è avvenuto il 17 maggio 2012, e ha proposto di procedere a un riesame della notifica provvisoria pubblicata in aprile.

La Spagna, attraverso le sue istituzioni, ha constatato un errore di comunicazione e lo ha segnalato di propria iniziativa, su richiesta delle autorità statistiche nazionali, all'istituzione europea competente; per questo motivo tale errore, come abbiamo segnalato nelle osservazioni precedenti, non ha avuto alcuna incidenza sul lavoro di sorveglianza della Commissione. La Spagna ha agito non solo con la dovuta diligenza, ma anche con la dovuta tempestività.

Prima dell'inizio della procedura d'indagine, inoltre, le istituzioni statistiche nazionali hanno collaborato con assoluta lealtà, trasparenza e disponibilità con la Commissione nel corso di ciò che era stato interpretato come una serie di visite volte a migliorare il sistema tecnico di trasmissione dei dati. Come già indicato più volte nel presente documento, oltre alle regolari visite di dialogo previste dal regolamento 479/2009, la Spagna ha ricevuto tra il 2012 e il 2013 tre visite, denominate rispettivamente *"tecnica"* *"di dialogo a monte"* e *"ad hoc"* (24 maggio 2012, 18-22 giugno 2012, 11-14 settembre 2012 e 26-27 settembre 2013) nel corso delle quali, ancora una volta, la cooperazione prestata è da considerarsi del tutto incompatibile con la nozione di dolo o di negligenza grave.

D'altra parte, a partire da maggio 2012, di nuovo non a seguito dell'imposizione di ammende o dell'avvio di procedure d'indagine bensì semplicemente nell'intento di migliorare il sistema di fronte al rilevamento di un errore nella trasmissione dei dati, vengono introdotti miglioramenti nelle procedure di trasmissione dei dati; tali miglioramenti sono segnalati nel documento contenente le risultanze preliminari e tra di essi vanno menzionate la *Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera* (legge organica sulla stabilità di bilancio e sulla sostenibilità finanziaria), obbligatoria per tutti i livelli dell'amministrazione spagnola (centrale,

regionale e locale), la *Ley Orgánica de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal* (legge organica sull'organismo di bilancio indipendente), obbligatoria anch'essa su tutto il territorio dello Stato e che istituzionalizza il già esistente gruppo di lavoro sui conti nazionali, composto dall'INE, dall'IGAE e dalla Banca di Spagna con il nome di "*Comitato tecnico dei conti nazionali*", nonché vari miglioramenti a livello regionale, come la creazione di uno sportello unico per la registrazione delle fatture in ciascuna comunità autonoma, la creazione di comitati interservizi regionali per il monitoraggio delle politiche di austerità e di razionalizzazione della spesa, la modifica dell'"*Accordo del Consiglio del 27 giugno 2008*" e del "*Decreto 40/1992 del 16 marzo*" della CA di Valencia, le modifiche alla *Ley de finanzas públicas* (legge sulle finanze pubbliche) della CA di Valencia al fine di incorporarvi i necessari strumenti e le procedure per garantire il rispetto della legge sulla stabilità di bilancio e sulla sostenibilità, includendo esplicitamente un sistema di assunzione di responsabilità per i dirigenti dei vari servizi ed enti in caso di violazione, tra l'altro, di tali norme e principi.

Le risultanze preliminari non si soffermano sulla valutazione della Corte dei conti regionale sui conti pubblici della *Generalitat* (governo della CA di Valencia) per l'esercizio 2011, che deve essere l'oggetto dell'indagine (relazione pubblicata il 21 dicembre 2012), mentre invece analizzano i contenuti di relazioni della Corte dei conti regionale relative a esercizi che non rientrano nell'orizzonte temporale della presente procedura. Ebbene, tale relazione sottolinea i progressi compiuti:

*"I conti dell'amministrazione nell'esercizio 2011 comprendono tra le passività in bilancio i conti 409 e 411, che riuniscono in sostanza i debiti in ambito sanitario risultanti da obbligazioni non riconosciute (ONR) nel bilancio di spesa.*

*Sebbene non siano state prese in considerazione nel calcolo del risultato di bilancio dell'esercizio (cfr. sezione 6.1) le ONR sono invece state incluse nel calcolo del disavanzo per il 2011 a norma del SEC 95, come sancito nel piano di riequilibrio economico finanziario 2012-2014 della CA di Valencia (cfr. sezione 6.5).*

*L'IGGV ha avviato nel 2012 la preparazione di un manuale delle procedure di gestione e di controllo dell'amministrazione della Generalitat. Tra i documenti adottati nel maggio 2012 ce n'è uno riguardante la "registrazione delle operazioni in attesa di essere inserite in bilancio nei conti 409 e 411", che comprende le procedure da mettere in pratica, da parte sia dei centri di gestione della spesa sia dell'IGGV, per la contabilizzazione delle passività derivanti da beni e servizi effettivamente ricevuti per le quali non è stato emesso l'atto formale di riconoscimento e liquidazione.*

*Il decreto 134/2012, del 7 settembre, del Consell (governo regionale), istituisce e disciplina il registro delle fatture della Generalitat (RFG), che stabilisce, tra gli altri aspetti, l'iscrizione all'RFG come condizione necessaria per chiedere il riconoscimento dell'obbligazione e affinché tale iscrizione dia inizio al conteggio dei termini di pagamento entro i termini previsti dalla legge 3/2004.*

*Tali misure comportano l'introduzione di un nuovo sistema di controllo, monitoraggio e contabilizzazione di tutte le fatture che devono comprovare l'effettiva fornitura di beni e servizi all'amministrazione della Generalitat. Il corretto funzionamento dell'RFG sarà monitorato negli esercizi a venire da questa Corte dei conti".*

Questo Stato membro conosce da vicino e rispetta l'intenso lavoro svolto dal gruppo d'indagine, però in termini di difesa si assiste a una decontestualizzazione temporale e obiettiva dei fatti, in quanto l'indagine sembra concentrarsi su fatti non estranei



alla procedura ma al di fuori della stessa e su relazioni che mettono in rilievo gli errori commessi dalle autorità della CA di Valencia senza prendere in considerazione la celerità, la diligenza e la lealtà che il Regno di Spagna ha dimostrato nelle fasi precedenti l'avvio della procedura d'indagine, durante la quale, d'altro canto, ha cercato di prestare la massima collaborazione.

Volendo spingersi ancora più oltre, va riconosciuto che persino per quanto riguarda l'operato dell'IGGV i fatti sono stati rilevati in modo incompleto. Dalle risultanze preliminari emerge che *"nel questionario standard inviato all'IGAE il 30 aprile 2012 l'IGGV non ha segnalato alcun importo corrispondente a fatture non pagate e non registrate, sebbene tali importi fossero già stati notificati al ministero delle Finanze nel contesto del meccanismo di pagamento ai fornitori e del piano di adeguamento inviato al CFFF e sebbene, già nel mese di febbraio, l'Assessorato regionale della Salute li avesse trasmessi all'IGGV per posta elettronica"*, il che è vero, ma non chiarisce che l'IGGV, su richiesta dell'IGAE, ha successivamente confermato tali importi regolarizzandoli nella seguente trasmissione di dati, come indicato nella relazione della Corte dei conti regionale del 2011.

Sulla base dei fatti rilevanti summenzionati e della base giuridica di cui sopra è opportuno formulare le seguenti

## CONCLUSIONI

Conclusione in merito alla prima osservazione. Il regolamento 1173/2011 è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ossia il 13 dicembre 2011, secondo quanto previsto all'articolo 14.

La decisione impugnata menziona invece, come elementi di prova essenziali per le risultanze dell'indagine, fatti che risalgono in alcuni casi addirittura al 1988. L'estensione retroattiva e illimitata nel tempo dell'indagine al periodo precedente il 13 dicembre 2011 è priva di base giuridica e contravviene ai principi di certezza del diritto e di irretroattività delle disposizioni in materia di sanzioni, oltre a rappresentare un uso sproporzionato dei poteri d'indagine, vietato dalla Commissione stessa nel considerando 6 della sua decisione delegata del 29 giugno 2012.

L'interpretazione della Commissione le consentirebbe di condurre indagini con effetto retroattivo e *sine die* sui dati inviati da qualsiasi Stato membro dall'adesione all'UE in avanti.

Il periodo dell'indagine dovrebbe essere circoscritto ai dati inclusi nelle notifiche a partire dal 2012, e in effetti la Commissione ha poteri d'indagine solo a partire da novembre di quell'anno. Non esiste pertanto alcuna base giuridica per l'apertura di una procedura d'indagine per fatti avvenuti prima del 13 dicembre 2011. L'indagine si è concentrata su dati il cui periodo di riferimento è compreso tra il 1988 (data in cui non esisteva alcuna norma europea in materia di PDE e contabilità nazionale) e il 2011, dando luogo a conclusioni che possono indurre in errore sui fatti rilevanti per l'indagine, in violazione del principio di legalità e di irretroattività delle norme giuridiche.

Conclusione in merito alla seconda osservazione. L'indagine è durata tre anni, durante i quali Eurostat ha avuto accesso a persone e a documenti nel corso di visite *"informali"* condotte senza le dovute garanzie legali;

le informazioni raccolte sono state poi riutilizzate e inserite nella procedura d'indagine oggetto della decisione 2012/678/UE.

Il testo delle risultanze contiene numerose imprecisioni che possono indurre a interpretazioni errate e pregiudicare i diritti della difesa del Regno di Spagna.

Conclusione in merito alla terza osservazione. I dati trasmessi dalle autorità spagnole a partire da maggio 2012 si inserivano nel contesto di una normale procedura di revisione dei dati specificamente prevista dal regolamento sulla PDE. Un'interpretazione che induca a pensare che qualsiasi aggiornamento o revisione di dati da parte di uno Stato membro sia anche solo potenzialmente passibile di indagini o sanzioni da parte della Commissione nel contesto della PDE non solo è contraria alla lettera e allo spirito del regolamento 1173/2011 e della decisione 2012/678/UE, ma significherebbe anche, dal punto di vista pratico, che la collaborazione degli Stati membri al miglioramento della qualità dei dati mediante le loro politiche di revisione non solo non viene percepita in modo positivo ma può anzi portare, come nel caso della Spagna, all'avvio di una procedura d'indagine, contravvenendo così alla lettera e allo spirito della normativa applicabile.

Il comportamento del Regno di Spagna non può essere considerato un'errata rappresentazione dei dati, ma piuttosto una revisione nel contesto della PDE, prevista legalmente e prassi abituale nella maggior parte dei paesi, come dimostrano le relazioni di Eurostat in materia di procedura per i disavanzi eccessivi; si tratta inoltre di un caso che non può essere considerato un'errata rappresentazione come espressamente definito nella decisione 2012/678/UE.

Conclusione in merito alla quarta osservazione. L'infrazione tipizzata all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento 1173/2011 è un'infrazione di evento, che sussiste solo se l'errata rappresentazione dei dati impedisce il corretto esercizio dei poteri di sorveglianza della Commissione di cui agli articoli 121 e 126 del TFUE. Tale impedimento non solo non è stato accertato ma, in base alla documentazione prodotta dalla stessa Commissione, non è mai esistito. In definitiva non si è pertanto prodotto alcun effetto reale, in quanto si trattava di dati provvisori, la cui revisione in maggio ne ha consentito l'uso ai fini previsti dalla normativa europea.

I dati relativi alla PDE sono corretti e Eurostat non ha mai espresso riserve al riguardo né ha proceduto a rivederli, come Eurostat e la Commissione europea hanno ammesso nella notifica pubblica dell'avvio della procedura d'indagine dell'11 luglio 2014, nei seguenti termini: "*It is important to underline that Spanish data has always been published without reservation by Eurostat.*" .Anche il commissario Šemeta ha ribadito il concetto rispondendo all'interrogazione parlamentare: *L'indagine avviata oggi significa che i dati della Spagna sul disavanzo e sul debito non sono affidabili?*

*"(...) This correction was reflected in the October 2012 EDP notification, and Spanish data has been published without reservation by Eurostat since then. All the expenditures that Eurostat was discussing with Spain have now been included into the general government data, and Spain has taken important steps to ensure that the reporting problems in the regions do not happen again. (...)."*

Inoltre, più recentemente, nella relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla qualità dei dati finanziari 2015 si afferma che "*The Commission is not calling into question the current accuracy of EDP statistics in Spain*".

Non si può neanche concludere che le cifre consentano di parlare di ripercussione rilevante da un punto di vista quantitativo: degli 1,9 miliardi di EUR notificati nel maggio 2012, infatti, solo 0,9 miliardi corrispondevano all'intero anno 2011 (0,08% del PIL dell'esercizio), mentre il resto, secondo il criterio di Eurostat allora vigente, era riconducibile ad anni precedenti. La revisione riguarda un dato primario e in termini percentuali è inferiore allo 0,1% del PIL. A titolo di confronto, qualsiasi rilevazione statistica a campione con un errore di campionamento di simile entità possiederebbe, per gli Stati membri e per Eurostat, una qualità a livello statistico più che sufficiente per essere utilizzata nell'ambito della contabilità nazionale e, per estensione, della procedura per i disavanzi eccessivi o in altri contesti di politica economica europea.

Conclusione in merito alla quinta osservazione. Le risultanze preliminari incidono esclusivamente sulla condotta della CA di Valencia, che viene ritenuta, come minimo, negligente. Non sembra tuttavia essere stato debitamente valutato l'operato delle autorità statistiche nazionali, le quali hanno agito con la massima diligenza, impegno, lealtà e tempestività, informando immediatamente la Commissione dell'errore rilevato e collaborando nella fase precedente la procedura d'indagine al fine di evitare che l'errore avesse conseguenze reali sui poteri di sorveglianza delle istituzioni europee.

## ALLEGATO I

TABELLA CRONOLOGICA DEI FATTI RILEVANTI		
TRIMESTRE	DATA	FATTI RILEVANTI
4T/2011	13/12/2011	Entrata in vigore del regolamento 1173/2011.
1 <sup>B</sup> T/2012	30/1/12	Trasmissione provvisoria dei dati primari da parte degli ispettorati delle CCAA all'IGAE
	30/3/12	Prima trasmissione della Spagna a Eurostat dei dati relativi alla notifica PDE
2 <sup>O</sup> T/2012	23/4/12	Pubblicazione da parte di Eurostat dei dati provvisori per la Spagna nell'ambito della PDE 2011
	Inizio maggio 2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'IGAE viene a conoscenza dell'esistenza di spese sanitarie nella CA di Valencia non notificate nel primo trimestre 2012.</li> <li>- L'IGAE chiede conferma di tali spese all'IGGV.</li> <li>- L'IGAE informa il gruppo di lavoro sui conti nazionali, il dato viene riveduto ed Eurostat viene immediatamente informato.</li> </ul>
	17/5/12	Notifica a Eurostat delle revisioni dei dati sul disavanzo 2011 inviati nella notifica del 30 ottobre e pubblicati 23 giorni prima.
	24/5/12	Visita "tecnica" di Eurostat in Spagna.
	18-22/06/2012	Visita "di dialogo a monte" di Eurostat in Spagna.
3 <sup>O</sup> T/2012	9/7/12	Pubblicazione delle raccomandazioni del Consiglio sul disavanzo in Spagna basate su dati tratti dalla revisione di maggio 2012.
4 <sup>O</sup> T/2012	11-14/09/2012	Visita "di dialogo a monte" di Eurostat in Spagna.
	30/9/12	Trasmissione della Spagna a Eurostat della notifica PDE di ottobre, che conferma i dati riveduti nel maggio 2012, e convalida da parte di Eurostat.
	26/11/12	Entrata in vigore della decisione delegata 678/2012.
1 <sup>O</sup> T/2013	2/2/13	Convalida dei dati della Spagna nella relazione di Eurostat sulla qualità dei dati finanziari notificati dagli Stati membri nel 2012.
2 <sup>O</sup> T/2013		
3 <sup>O</sup> T/2013	26-27/09/2013	Visita "ad hoc" di Eurostat in Spagna.
4 <sup>O</sup> T/2013		
1 <sup>O</sup> T/2014	7/3/14	Convalida dei dati della Spagna nella relazione di Eurostat sulla qualità dei dati finanziari notificati dagli Stati membri nel 2013.
2 <sup>O</sup> T/2014		
3 <sup>O</sup> T/2014	11/7/14	Avvio di una procedura d'indagine connessa alla manipolazione in Spagna delle statistiche di cui al regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro.
	22/9/14	Presentazione di un ricorso di annullamento contro la decisione sull'avvio di un'indagine connessa alla manipolazione in Spagna delle statistiche (causa T-676/14).
4 <sup>O</sup> T/2014	10-11/12/2014	Svolgimento dell'ispezione in Spagna ai sensi dell'articolo 5 della decisione delegata 678/2012.
1 <sup>O</sup> T/2015	19/2/15	Risultanze preliminari dell'indagine.
	5/3/15	Relazione di Eurostat sulla qualità dei dati finanziari notificati dagli Stati membri nel 2014, nella quale la Commissione informa della procedura d'indagine in corso affermando di non avere dubbi in merito all'affidabilità dei dati per la Spagna.

## ALLEGATO II

### Elenco degli errori e delle inesattezze contenuti nel documento delle risultanze Introduzione

1 °. A pagina 6, il frammento "A partire dal novembre 2011 la Commissione può avviare un'indagine" andrebbe riformulato come "A partire dal novembre 2012 la Commissione può avviare un'indagine", ovvero a partire dalla data di entrata in vigore della decisione delegata 678/2012 che disciplina la procedura d'indagine.

2 °. Il grafico 1 a pagina 9 illustra le responsabilità specifiche dei vari enti coinvolti nella procedura per i disavanzi eccessivi per quanto riguarda le comunità autonome e la relazione tra loro esistente ma ne altera il ruolo, che è invece correttamente indicato alle pagine 7-9: infatti, dovrebbe riferirsi al gruppo di lavoro sui conti nazionali (il Comitato tecnico non era ancora stato istituito in quel momento) e gli attribuisce competenze di compilazione dei dati PDE, quando in realtà si occupa solo di questioni di natura metodologica.

3° A pagina 12-13, il frammento

*"Il conto 409 (ora 413) contiene spese:*

*- non a carico del bilancio dell'anno T;*

*per le quali è stato riconosciuto l'obbligo di pagamento (è stata ricevuta la fattura);*

*- che devono essere imputate al bilancio dell'esercizio T+1;*

*- che influiscono sul disavanzo della PDE (B.9) dell'anno T.*

*Il conto 411 contiene spese:*

*- non a carico del bilancio dell'anno T;*

*- per le quali non è stato generato un obbligo di pagamento, in quanto la spesa non è venuta a scadenza (non è ancora pervenuta la fattura ufficiale);*

*- che dovranno essere imputate al bilancio dell'esercizio T+1 nel momento in cui sarà stata ricevuta la fattura, a debita scadenza, e sarà stato riconosciuto l'obbligo di pagamento;*

*- che influiscono sul disavanzo della PDE (B.9) dell'anno T."*

dovrebbe essere riformulato, per maggior chiarezza e comprensione del funzionamento dei conti in questione:

*"Il conto 409 (ora 413) contiene spese, non a carico del bilancio dell'anno T, per le quali è stato riconosciuto l'obbligo di pagamento (è stata ricevuta la fattura) e che devono essere imputate al bilancio dell'esercizio T+1. Tali spese influiscono sul disavanzo della PDE (B.9) dell'anno T.*

*Il conto 411 contiene spese non a carico del bilancio dell'anno T, per le quali non è stato generato un obbligo di pagamento, in quanto la spesa non è venuta a scadenza (non è ancora pervenuta la fattura ufficiale); che dovranno essere imputate al bilancio dell'esercizio T+1 nel momento in cui sarà stata ricevuta la fattura, a debita scadenza, e sarà stato riconosciuto l'obbligo di pagamento. Tali spese influiscono sul disavanzo della PDE (B.9) dell'anno T."*

4° A pagina 13, l'ultima linea della nota a piè di pagina n. 12, il frammento "... e che il conto 409 non era adeguato" dovrebbe essere riformulato come "... e che il conto 411 non era adeguato".

5°. A pagina 14, nella sezione "Accordi specifici del *Consell* nel periodo 2007-2010", nel frammento: "... da un lato, il nuovo debito riconosciuto dopo ciascun accordo si ripercuote sul volume di debito pubblico e sul disavanzo pubblico", il riferimento al disavanzo pubblico dovrebbe essere eliminato in quanto tale ripercussione non sussiste.

6°. A pagina 14 sarebbe stato opportuno chiarire che "la Corte dei conti non valuta l'applicazione dei principi contabili nazionali", in quanto tali principi non sono applicati a livello di comunità autonoma bensì sono di competenza delle autorità statistiche nazionali. Il medesimo errore si ripete nel titolo della sezione 4.3 nel riferimento alla "organizzazione del lavoro di compilazione dei dati sulla PDE nella CA di Valencia", in cui i "dati sulla PDE" dovrebbero essere riformulati come "dati di contabilità pubblica nella CA di Valencia".

7°. A pagina 18 c'è un errore nel terzo paragrafo, che fa riferimento agli "ispettori generali delle Corti dei conti regionali" anziché agli "ispettori generali delle CCAA".

8°. Il grafico n. 3 e il testo esplicativo della pagina in cui compare non specificano le unità di misura e inducono in errore inserendo una colonna relativa al dato per il 2011 senza indicare chiaramente che si tratta dei dati provvisori della notifica di aprile. Tutte le colonne precedenti riguardano periodi non ricompresi nell'oggetto della presente indagine. In particolare, la spiegazione afferma che la penultima colonna "illustra ciò che l'IGGV avrebbe pubblicato se avesse continuato ad applicare le vecchie prassi": tale osservazione è capziosa, in quanto fa riferimento a una presunta condotta che non ha avuto luogo, ragion per cui con il dovuto rispetto lo Stato membro chiede che sia eliminata.

9°. A pagina 15, primo paragrafo, risulta inesatto affermare che "L'IGGV non ha trasmesso all'IGAE i dati relativi alle spese non pagate, e registrate per la prima volta nel conto 409, fino alla fine di giugno 2012" in quanto, anche se non formalmente, i dati sono stati confermati per telefono nel maggio 2012: andrebbe pertanto inserito l'avverbio "formalmente".

Nella stessa pagina si fa costante riferimento alla revisione del giugno 2012 e ai dati trasmessi dall'IGGV nel giugno 2012, quando in realtà la convalida telefonica di tali dati ha avuto luogo nel maggio 2012.

10°. Il grafico n. 6 a pagina 30 riporta nella penultima riga un'informazione che non compare in nessuna relazione della Corte dei Conti, ossia il dato di 1 842,3 milioni di EUR di spesa non riconosciuta nel 2011 (ragion per cui l'intera riga andrebbe eliminata). Il dato reale è in effetti quello che compare nell'ultima riga, che corrisponde al dato della relazione 2011 della Corte dei conti.

11°. A pagina 33 il quarto paragrafo afferma erroneamente che "L'IGAE ha precisato che aveva l'obbligo di collaborare con l'IGGV e che le relazioni della Corte dei conti (...)": l'informazione corretta è esattamente opposta. Il frammento andrebbe riformulato come segue: "L'IGAE ha precisato che aveva bisogno della collaborazione dell'IGGV per la compilazione dei conti nazionali, poiché le relazioni della Corte dei conti (...)".

12 °. Il grafico n. 8 a pagina n. 34 non specifica le unità di misura. L'ultima colonna per il 2011 comprende solo i dati elaborati fino ad aprile 2012 anziché tutti i dati dell'esercizio riveduti in maggio e confermati nella notifica di ottobre.

13 °. A pagina 38 non si capisce che cosa si intende, in questo contesto, per "procedimento di pulizia".

14 °. A pagina 38 si afferma che "*Eurostat non era al corrente delle irregolarità nella CA di Valencia fino a quando l'INE ha trasmesso a Eurostat la nuova revisione del B.9. Eurostat ha effettuato una missione tecnica in Spagna e solo in seguito a tale missione ha iniziato ad applicare una nuova procedura di registrazione nella CA di Valencia, utilizzando il conto 409 e indicando gli importi corrispondenti nel conto generale e nel questionario standard inviato all'IGAE*". I dati vengono riportati in forma negativa e senza riferimento temporale, anziché chiarire che nel maggio del 2012 l'INE informa Eurostat di questa revisione del B.9 (che non può essere considerata "nuova" dato che non vi sono altre revisione precedenti, solo quella relativa alla notifica di aprile). Anche questo paragrafo è impreciso dato che, come già menzionato in precedenza, la revisione ha avuto luogo su richiesta delle autorità statistiche nazionali prima della visita tecnica di Eurostat in Spagna del maggio 2012. Di fatto la visita ha avuto luogo come conseguenza della revisione e non ne è stata la causa, come si potrebbe invece dedurre da un'interpretazione letterale di tale paragrafo. Anch'esso dovrebbe pertanto essere eliminato.